



Università degli Studi di Perugia

Dipartimento di Medicina Sperimentale

Regolamento del Corso di Dottorato in **Biologia dei Sistemi in Patologie Immunitarie e Infettive**

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina gli obiettivi specifici del Dottorato in “Biologia dei Sistemi in Patologie Immunitarie e Infettive”, di seguito denominato “Corso di Dottorato”, l’organizzazione interna e le regole comportamentali per i dottorandi che lo frequentano, ai sensi del vigente Regolamento Generale dei Corsi di Dottorato di Ricerca, cui si fa integrale rinvio, di seguito denominato “Regolamento dottorati”. Il presente Regolamento è proposto dal Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato e approvato dal Consiglio di Dipartimento di Medicina Sperimentale.

Art. 2 - Obiettivi e articolazione del Corso di Dottorato

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento e l'organizzazione del Corso di Dottorato oltre che le regole per i dottorandi che lo frequentano, in conformità con il vigente Regolamento Dottorati.

Oltre agli obiettivi generali, il Corso di Dottorato si propone di fornire a studenti capaci e motivati una qualificata preparazione in tutti i principali settori di uno dei curriculum in cui si articola il dottorato.

Quanto agli obiettivi formativi del Corso di Dottorato, scopo principale è di formare uno studioso pienamente padrone delle complesse tematiche e metodologie correlate al suo progetto di ricerca.

2. Il Corso di Dottorato prevede i seguenti 3 curriculum:

- curriculum 1: Genomica e genetica del rapporto ospite-agente patogeno
- curriculum 2: Immunometabolismo, immunogenetica e immunologia traslazionali
- curriculum 3: Etica, diritto e scienza

Art. 3 - Organi del Corso di Dottorato

1. Sono organi del Corso di Dottorato il Collegio dei Docenti e il Coordinatore. Il Collegio

dei Docenti del Corso di Dottorato è costituito da professori di prima e di seconda fascia, da ricercatori universitari e da docenti esteri.

2. Le funzioni degli organi del Corso di Dottorato sono disciplinate dagli artt. 12 e 13 del Regolamento Dottorati, ai quali si rimanda.

3. Ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del Regolamento Dottorati, il Collegio dei Docenti è integrato da due rappresentanti degli iscritti al Corso di Dottorato, le cui modalità di elezione sono stabilite dal successivo art. 4.

Art. 4 - Rappresentanti dei dottorandi in seno al Collegio dei Docenti

1. L'elettorato passivo e attivo è rappresentato da tutti i dottorandi iscritti al Corso di Dottorato nel momento dell'indizione delle elezioni.

2. Le elezioni sono indette ogni due anni dal Coordinatore del Corso di Dottorato che nomina una commissione elettorale, composta di due docenti membri del Collegio dei Docenti e da un rappresentante dei dottorandi.

3. Il Coordinatore convoca un'assemblea dei dottorandi nel corso della quale avviene l'elezione dei rappresentanti.

4. I due rappresentanti eletti durano in carica due anni solari a partire dal primo gennaio. Sono eletti mediante votazione a scrutinio segreto da tenersi entro due mesi dall'inizio dell'anno accademico. Nel caso di elezioni successive al primo gennaio, i rappresentanti eletti restano in carica per la restante parte dei due anni solari.

5. Le candidature devono essere indirizzate al Coordinatore del Corso di Dottorato entro il quindicesimo giorno precedente la data fissata per la votazione.

6. Ogni iscritto al corso ha diritto a esprimere fino a due preferenze. In caso di parità, risulta eletto il candidato più giovane nella graduatoria. Nel caso di dimissione dal ruolo o perdita di eleggibilità di uno degli eletti, subentra il primo dei non eletti secondo la graduatoria.

7. Le votazioni sono valide se partecipa almeno la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

8. I due rappresentanti partecipano alle riunioni dell'organo con funzione consultiva per la trattazione dei problemi didattici e organizzativi del Corso; essi non partecipano alla discussione e alle deliberazioni riguardanti la valutazione annuale degli iscritti e l'organizzazione dell'esame finale.

9. Per quanto non esplicitamente previsto si rimanda al Regolamento generale di Ateneo.

Art. 5 - Modalità di accesso al Corso di Dottorato

1. L'accesso al Corso di Dottorato avviene sulla base di una selezione a evidenza pubblica, con la pubblicazione della graduatoria degli idonei.

2. La procedura di selezione è svolta mediante valutazione dei titoli e colloquio (in sessantesimi: 30 punti sono riservati alla valutazione dei titoli, 30 punti per il colloquio).

3. Sono giudicati idonei coloro che abbiano conseguito una valutazione pari ad almeno 30/60.

4. La valutazione dei titoli riguarda il percorso formativo universitario, nonché gli eventuali ulteriori percorsi formativi ed esperienze professionali e di ricerca e le eventuali pubblicazioni scientifiche. La valutazione dei titoli riguarderà anche l'elaborazione da parte dei candidati di un progetto di ricerca da svilupparsi su una delle tematiche del curriculum in cui si articola il dottorato e da presentarsi all'atto della produzione della domanda di concorso.

5. Il colloquio, che può essere sostenuto tramite videoconferenza, è finalizzato anche alla verifica dell'attitudine alla ricerca, della disponibilità a svolgere esperienze all'estero e degli interessi scientifici del candidato. A tale fine il Regolamento prevede l'elaborazione, da parte del candidato, della proposta di progetto di ricerca presentato unitamente alla domanda di partecipazione al concorso, che il candidato illustra nel corso del colloquio. Il colloquio, a scelta del candidato, può essere sostenuto in lingua inglese. I colloqui sostenuti in lingua italiana prevedono l'accertamento della conoscenza della lingua inglese. La valutazione complessiva, in trentesimi, è accompagnata da un giudizio motivato. Il punteggio minimo per il superamento del colloquio è pari a 21/30.

6. Se il bando prevede una quota di posti riservata a studenti laureati in università estere, a borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale, ivi compresi i titolari di borse di ricerca finanziate dall'Unione Europea o da altra istituzione scientifica europea o internazionale, le modalità di svolgimento delle procedure di ammissione sono le stesse previste per gli altri posti.

Art. 6 - Articolazione delle attività formative

1. All'inizio di ciascun anno il dottorando presenta al Collegio un piano scientifico-didattico individuale relativo alle attività formative e di ricerca previste per quell'anno, comprensivo dei corsi e/o delle attività formative identificate di concerto con il tutor fra quelli attivati appositamente per il corso di dottorato o fra quelli attivati presso i Dipartimenti

dell'ateneo o altrove (scuole estive, scuole europee, workshops, ecc.).

2. Il corso di Dottorato di Ricerca è suddiviso nei tre anni nel modo seguente:

I anno: è dedicato al completamento della formazione iniziata nella laurea specialistica, all'orientamento scientifico e all'acquisizione delle necessarie competenze specialistiche per sviluppare un adeguato progetto di ricerca, nonché all'inizio del lavoro di tesi. Il/la dottorando/a deve, inoltre, partecipare alle attività didattiche e scientifiche organizzate dai gruppi di ricerca parte integrante del Collegio dei Docenti o istituiti appositamente per il Dottorato e a convegni e workshop di particolare rilevanza formativa e scientifica, inserendoli nel proprio programma di studio.

II e III anno: sono dedicati principalmente al lavoro di ricerca inerente alla tesi. Il/la dottorando/a partecipa regolarmente agli eventi scientifici nazionali e internazionali nel settore da lui/lei scelto e in quelli affini giudicati utili per la propria formazione.

Il/la dottorando/a può svolgere attività didattiche di tutorato, può partecipare a commissioni di profitto come cultore della materia e svolgere attività didattiche integrative.

3. Il Collegio dei Docenti può autorizzare un'articolazione diversa delle attività formative del primo anno, in casi particolari, e/o a fronte di un'argomentata richiesta del dottorando, che evidenzia specifiche esigenze formative.

Art. 7 - Verifica delle attività formative

1. Entro la fine di ottobre di ogni anno accademico, in vista del passaggio al secondo e al terzo anno di corso, il/la dottorando/a consegna al coordinatore una relazione scientifico-didattica concernente tutte le attività formative e di ricerca espletate. La relazione, che deve avere la stessa struttura di una tesi finale di dottorato (titolo, riassunto, introduzione, materiali e metodi, risultati, discussione, bibliografia, ecc.), consiste in un articolo scritto in inglese sui risultati di ricerca raggiunti nell'ambito del progetto svolto (10-15 pagine). Nello stesso termine, ogni tutor prepara una relazione scritta riguardante l'attività di ricerca svolta dai dottorandi supervisionati, i risultati conseguiti, la partecipazione a seminari, congressi e ad altre iniziative scientifiche, unitamente alle eventuali pubblicazioni prodotte.

Le relazioni saranno valutate dal Collegio dei Docenti che, dopo aver sentito il/la dottorando/a (presentazione orale) e il tutor (relazione scritta sull'attività del dottorando supervisionato) con riguardo ai progressi nell'elaborazione della tesi, in caso di valutazione positiva provvederà all'ammissione del/la dottorando/a al secondo/terzo anno di corso.

2. Il/La dottorando/a deve aver maturato 30 CFU complessivamente alla fine del triennio per quanto riguarda le attività di formazione. Tenuto conto che 1 CFU = 6 ore di insegnamento o 25 ore di impegno individuale, i crediti attribuibili alle singole tipologie di attività vengono così definiti:

Attività di formazione disciplinare, interdisciplinare e di ricerca	CFU
Partecipazione a seminari, convegni, incontri, corsi, scuole estive e altre iniziative, previa autorizzazione da parte del tutor.	1 CFU/6 ore
Partecipazione attiva (interventi, relazioni, presentazioni) a convegni, seminari e altri eventi.	1 CFU/evento
Relazione scritta (tesina).	1 CFU/relazione
Articolo/saggio pubblicato o comunque giudicato pubblicabile da parte del tutor.	2 CFU/articolo
Attività di ricerca svolta all'estero (fino a un massimo di 18 mesi).	1 CFU/mese

L'attribuzione di CFU relativi all'attività svolta viene approvata dal Collegio dei Docenti.

3. Gli iscritti al Corso di Dottorato devono conseguire, entro la fine del corso di dottorato, una certificazione di conoscenza della lingua inglese almeno pari al livello B2. A tal fine, gli iscritti possono avvalersi di corsi e verifiche offerti dal Centro Linguistico di Ateneo. Il raggiungimento del livello B2 d'inglese configura il conseguimento di 10 CFU.

Art. 8 - Tutor

A ciascun candidato ammesso a frequentare il corso viene assegnato, entro il primo semestre di corso, un docente supervisore, tutor, facente parte del Collegio dei Docenti. Il tutor è responsabile dell'inserimento del dottorando nell'attività di ricerca del Corso di Dottorato e s'impegna ad affiancarlo nella proposta e nella pianificazione del piano di studi individuale. Il tutor definisce con il/la dottorando/a gli argomenti specifici di ricerca e, successivamente, della tesi e garantisce la qualità del suo lavoro.

È prevista la possibilità di nominare un co-tutor, anche esterno al Collegio dei Docenti, con il compito di collaborare con il tutor allo svolgimento delle sue funzioni, coadiuvandone i compiti con l'apporto di ulteriori conoscenze scientifiche o tecnologiche.

Il Collegio può revocare l'incarico al tutor e/o al co-tutor che non ottemperino a tali obblighi.

Art. 9 - Norme transitorie e finali

Le modifiche del Regolamento, che non siano automatiche per disposizioni di legge o per superiore norma di Ateneo, sono proposte dal Collegio dei Docenti e approvate dal Dipartimento proponente. Per quanto non esplicitamente previsto da questo Regolamento, si fa riferimento al Regolamento Dottorati.